



Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio di Gabinetto

Cosenza, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Prefettizi e Straordinari dei
Comuni della Provincia
LORO SEDI

Al Sig. Questore
COSENZA

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
COSENZA

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
COSENZA

OGGETTO: Circolare del Ministero dell'Interno – Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sui contenuti della circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021, concernente l'oggetto, che vengono qui di seguito richiamati.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è disciplinata dall'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, contenente disposizioni attuative dell'art.9, comma 10, del D.L. n. 52/2021, ed è ora operativa in ossequio a quanto prescritto dal D.L. 23 luglio 2021, n. 151 che ne prevede il ricorso necessario a partire dallo scorso 6 agosto¹.

Le disposizioni vigenti individuano due diverse e successive fasi, tanto per la verifica del possesso delle certificazioni verdi, quanto per il loro concreto utilizzo. In particolare:

- la prima fase si identifica con la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta. Trattasi di verifica da effettuare in ogni caso e, pertanto, è configurata, dalla disposizione dell'art. 13 del D.P.C.M. sopra citato, come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati e indicati nel comma 2 del medesimo articolo;

¹ Si rammenta che dette certificazioni verdi COVID-19 sono state originariamente introdotte per le attività indicate dal D.L. n. 52/2021 che avessero luogo principalmente nei territori collocati nella c.d. zona gialla e il loro impiego è stato successivamente previsto per le altre attività e per le regioni in zona bianca, in virtù dell'art. 9- bis del citato D.L. n. 52/2021, inserito dall'art.3 del D.L. n. 105/2021.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio di Gabinetto

- La seconda fase – prevista dal citato art.13, comma 4 – consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità. Tale verifica è finalizzata al contrasto di casi di abuso o di elusione delle disposizioni in materia. Occorre evidenziare che detta verifica **non ricorre indefettibilmente**, così come si evince testualmente dall'art. 13, comma 4 che prescrive: "*a richiesta dei verificatori*".

I soggetti investiti della verifica diretta alla richiesta di esibizione di un documento d'identità sono:

- "*i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni*" – ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) – notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone finalizzato al controllo previsto dalla legge;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.3, comma 8, legge n.94/2009 (la legge da ultimo citata vieta, per tale personale, l'uso delle armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica);
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati, e si riferisce ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.

Occorre, pertanto, evidenziare che la certificazione verde, prevista dal vigente art. 9-bis del D.L. n. 105/2021, non è richiesta per i servizi erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco: in tali ipotesi, rimangono pienamente confermate tutte le disposizioni anti-covid riguardanti il distanziamento interpersonale.

La verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione sopra citata e prevista dall'art. 13, comma 4, ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

In ogni caso, la suddetta verifica dovrà essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

Si precisa che, nelle suindicate fattispecie, l'avventore è tenuto all'esibizione del documento d'identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del d.P.C.M.

Il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in commento è demandato – dall'art. 13, comma 6 -, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del D.L. n.19/2020,



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio di Gabinetto

individuando, così, le forze di polizia nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Nell'ipotesi di accertamento della non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione prescritta dall'art. 13 del D.L. n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Con riguardo specifico agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi – il cui riferimento si rinviene dell'art. 13 *lett. d)*, si rappresenta che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste anche i c.d. *steward*, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall'art.2-ter del D.L. n. 8/2007 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41) , nonché dal D.M. 13 agosto 2019.

Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M., potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell'impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali.

Dette società potranno demandare le verifiche in questione ai propri delegati, nel cui novero vanno ricompresi anche gli *steward*.

Vi è altresì la possibilità di avvalersi di delegati anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell'art.13, comma 2, del d.P.C.M. Si precisa che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all'esigenza di consentire l'accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive ai fini di contenimento del contagio.

Ne discende l'assoluta necessità che venga posta massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l'impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 13 del D.P.C.M. sopra richiamato.

IL PREFETTO
Ciaranella